

**REGIONE SICILIANA****DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n. 80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n. 116.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTO il D.A. n. 729 del 21.3.1979, pubblicato nella G.U.R.S. n. 27 del 23.6.1979, con il quale è stata sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi della L.n. 1497/1939 (oggi D.Lgs. n.42/2004) parte del territorio comunale di Castellammare del Golfo.

VISTO il Piano Territoriale Paesistico dell'Ambito "1", comprendente i Comuni di Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, San Vito Lo Capo e Valderice, affisso all'albo del Comune di Castellammare del Golfo in data 17 agosto 2004.

VISTO il D.A. n. 46 del 20.9.2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (parte I) n. 46 del 22.10.2010, con il quale è stato approvato il Piano territoriale paesistico dell'Ambito "1" – Area dei rilievi del trapanese.

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui pervenuto il XXXX, dalla società XXXX, avverso il provvedimento n.1612 del 29.3.2019, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani ha ordinato la rimozione delle opere abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi, interessati da lavori abusivi di ampliamento di un'area di concessione demaniale marittima eseguiti a XXXX in zona sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica.

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Trapani contenute nella nota n. 12836 del 14.11.2019.

VISTA la nota n. 9015 del 14.2.2020, con la quale questo Dipartimento ha trasmesso alla società ricorrente, come richiesto in seno al suddetto ricorso, le citate controdeduzioni.

VISTE le ulteriori osservazioni prodotte dalla società ricorrente in data 10.5.2020.

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16; C.G.A. 8 marzo 2005, n.101), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/1971, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

la società ricorrente contesta la legittimità dell'impugnato provvedimento della Soprintendenza di Trapani, perché il parere reso da quell'ufficio in precedenza (nulla osta n.2446/2017) avrebbe natura obbligatoria ma non vincolante ai sensi dell'art.146, comma 5, del D.Lgs. n.42/2004. Inoltre il citato parere della Soprintendenza n. 2446 del 15.5.2017 (originario nulla osta) richiamato nell'atto impugnato sarebbe carente di motivazione.



REGIONE SICILIANA

CONSIDERATO, in relazione alle censure dedotte nel ricorso di che trattasi, che occorre premettere che nelle aree sottoposte alla tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, gli interventi che comportano una alterazione dell'aspetto esteriore dei luoghi tutelati (esclusi quelli di "lieve entità" di cui al D.P.R. n.31/2017) sono soggetti al preventivo accertamento di compatibilità paesaggistica da parte della competente Soprintendenza.

Il parere dell'organo di tutela è atto che costituisce presupposto indispensabile per il rilascio di successive autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento. Il giudizio espresso dalla Soprintendenza in questi casi (in aree tutelate) ha natura giuridicamente obbligatoria e vincolante, altrimenti l'operato della Soprintendenza, a tutela di un bene costituzionalmente garantito quale è il paesaggio (art.9 della Costituzione), verrebbe vanificato da provvedimenti di altre amministrazioni. Da quanto sopra esposto ne consegue che è errato quanto affermato dalla società ricorrente nel ricorso, laddove vorrebbe derubricare il provvedimento originario della Soprintendenza ad un semplice parere non avente alcuna cogenza, ma ciò non risponde alle corrette previsioni di legge sulla tutela del patrimonio culturale.

Ed infatti, si legge nell'art.3 del D.D.G. n. 235 del 17.4.2018 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente che *"Tutte le opere realizzate in forza della presente concessione dovranno essere conformi...e da adeguare secondo le condizioni prescritte nel parere favorevole della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani con nota n. 2446 del 15.5.2017"* ; anche se poi viene disposta la sospensione di una delle condizioni contenute nel nulla osta soprintendenziale".

A tal proposito detta sospensione appare però giuridicamente discutibile, perchè non c'è un rapporto gerarchico e non vi è quindi un rapporto organico e funzionale *in subiecta materia* tra l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (che ha competenza nella gestione delle aree demaniali marittime) e le Soprintendenze (che hanno competenza nella tutela del paesaggio).

Inoltre, con riferimento all'impugnato ordine di rimessa in pristino della Soprintendenza di Trapani, occorre premettere che quell'Ufficio aveva espresso nel 2017 parere favorevole condizionato alla esecuzione dei progettati lavori. Tuttavia, la suddetta Soprintendenza, a seguito di sopralluogo effettuato in data 23 gennaio 2019, ha rilevato l'avvenuta realizzazione di interventi in difformità alla citata autorizzazione consistenti in una piattaforma di dimensione maggiore di quella autorizzata, la presenza di grigliati in legno non previsti in progetto, la realizzazione di una ringhiera difforme da quella autorizzata, e la presenza di due accessi oltre quello previsto in progetto.

Preso atto di ciò, l'organo di tutela ha dovuto ordinare la rimessa in pristino oggi contestata dalla società ricorrente.

CONSIDERATO che non può condividersi la presunta carenza di motivazione riferita al citato nulla osta della Soprintendenza n.2446/2017, perchè rivolta ad un atto mai impugnato da controparte, traducendosi detta censura in una tardiva impugnazione di quel provvedimento. Non si perviene a diverso avviso se la stessa censura è rivolta all'ordine di rimessa in pristino oggi impugnato

L'atto amministrativo impugnato si configura giuridicamente come un ordine mediante il quale la Pubblica Amministrazione, nel contestare un comportamento illecito, invita il privato, entro un termine assegnato, ad adempiere a determinati suoi obblighi, avvertendolo in caso di inadempimento sulle sanzioni che il sistema normativo pone a suo carico.

Trattasi nel caso di specie di un atto vincolato, che, non essendo espressione di una valutazione e di una scelta discrezionale, non necessita di una adeguata motivazione.

Si osserva infatti che *"quando l'attività amministrativa è vincolata, tale funzione deve considerarsi assolta se il provvedimento indichi con precisione i presupposti di fatto e di diritto la cui presenza o la cui mancanza ne hanno reso necessaria l'adozione, senza che occorrono ulteriori e più ampie argomentazioni rivolte in particolare a confutare analiticamente le deduzioni svolte dalle parti interessate... Da ciò consegue che i provvedimenti non abbisognavano di una motivazione più ampia di quella nella fattispecie fornita vale a dire dell'indicazione della disposizione normativa che si assume violata."* (C.d.S., sez. IV, 18 ottobre 2002, n. 5730).

E comunque in ordine alla lamentata presunta carenza di motivazione dell'atto impugnato, che è consentita la motivazione *per relationem* con rinvio ad un altro precedente atto. In particolare l'ordine di rimozione n.1612/2019 della Soprintendenza di Trapani opera un rinvio ad altro proprio



REGIONE SICILIANA

parere n.2446/2017. Tale rinvio appare perfettamente legittimo (T.A.R. Sicilia – Palermo, 20 ottobre 2003, n. 2145).

RITENUTO per le suesposte ragioni di dovere dichiarare infondato il citato ricorso gerarchico presentato dalla società XXXX

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui pervenuto il 2.7.2019, dalla società XXXX avverso il provvedimento n.1612 del 29.3.2019 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani è respinto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199.

Art. 2) In conseguenza del superiore rigetto, è confermato il provvedimento n. 1612 del 29.3.2019 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani.

Art. 3) La presente decisione sarà comunicata al ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Art. 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 20-08-2020

IL DIRIGENTE GENERALE
F.to *Sergio Alessandro*